

**Sentenza n. 37596/14 u.p. del 11/7/2014 - depositata 12 settembre 2014**

**Reati contro l'ordine pubblico – Molestia o disturbo alle persone – Condotta realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico – Piattaforma sociale Facebook – Riconducibilità alla nozione di luogo aperto al pubblico – Configurabilità del reato – Sussistenza.**

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all’art. 660 cod.pen. l’invio di messaggi molesti, “postati” sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa.

Testo completo: **Sentenza n.37596/14 u.p. del 11/7/2014 - depositata 12 settembre 2014**

( Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi , Relatore S. Di Tomassi)